CONTRATTO DI LEASING

 Condizioni generali

CLAUSOLE GENERALI

 Articolo 1 – Premesse

A. La società ALFA Leasing S.p.A. è un Intermediario Finanziario con sede legale in …………. via ………….., capitale sociale € 20.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale ……………….., Partita IVA n. ……………, iscritta all’Albo Unico ex Articolo 106 T.U.B. al n. …. e Codice Meccanografico n. ……., appartenente al gruppo XXX, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Banca YYY Holding S.p.A. In particolare, la società ALFA Leasing S.p.A. (di seguito denominata anche “Concedente”) svolge prevalentemente attività di locazione finanziaria (leasing) ed è conseguentemente abilitata all’attività di locazione operativa di beni strumentali;

 B. L’Utilizzatore (di seguito anche denominato il “Cliente”), nell’ambito della sua attività imprenditoriale o professionale, dopo aver scelto il bene (di seguito denominati “bene”) descritto nelle Condizioni Particolari, individuato il Fornitore e pattuito direttamente con quest’ultimo tempi, condizioni e modalità di consegna e gli eventuali servizi accessori, si è rivolto al Concedente per ottenere in leasing il bene stesso;

 C. Il Concedente, tenuto conto delle condizioni amministrative, economiche, patrimoniali e giuridiche dell’Utilizzatore, è disposto ad acquistare e concedere in leasing, per un determinato canone di utilizzo, omnicomprensivo, il bene sopra citato.

Articolo 2 – Oggetto della locazione

La società ALFA Leasing S.p.A. concede in leasing all’Utilizzatore, che accetta per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro, il bene descritto nelle Condizioni Particolari.

[*omissis*]

Articolo 22 – Risoluzione del contratto per inadempimento

Il Concedente potrà risolvere il presente contratto al verificarsi dei seguenti casi: 1) …….. ; 2)…….; 3) in caso di mancato pagamento di tre canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente; 4) ……...;

La risoluzione espressa del contratto diverrà operativa a seguito della comunicazione del Concedente all’Utilizzatore a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.). L’Utilizzatore dovrà restituire immediatamente il bene nei modi, nei luoghi e nei termini indicati dal Concedente.

Con la risoluzione del contratto, il Concedente avrà facoltà di richiedere all’Utilizzatore il pagamento dell’indennizzo, quantificato come previsto nell’Articolo 20 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il canone alla firma, i canoni periodici già pagati e ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo dall’Utilizzatore resteranno acquisiti per l’intero ammontare al Concedente. L’Utilizzatore dovrà altresì corrispondere quanto dovuto per canoni scaduti e non ancora pagati, interessi di mora, commissioni, spese e quant’altro maturato alla data di risoluzione.

Si tratta di una clausola, così come formulata, valida secondo la l. 124/2017?

Questa clausola per essere valida a che tipo di leasing deve riferirsi e in che periodo devono essersi realizzati i presupposti della risoluzione?